



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 - PREMESSA

Il presente Capitolato speciale d'appalto (di seguito CSA) disciplina la fornitura di Tecnologie Sanitarie (di seguito TS), relativi accessori e servizi annessi, a soddisfacimento delle necessità della Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (di seguito AORMN).

Nel corpo del presente capitolato speciale d'appalto s'intende:

- **SA (Stazione appaltante):** Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (AORMN);
- **Concorrente o ditta concorrente:** ogni persona fisica o giuridica o gruppo delle suddette persone che presenti l'offerta per l'aggiudicazione del contratto in oggetto;
- **Aggiudicatario o ditta aggiudicataria:** l'impresa o il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio di imprese risultato aggiudicatario;
- **CT:** capitolato tecnico che disciplina gli aspetti tecnici della fornitura;
- **Lettera di invito:** documento che disciplina la partecipazione alla procedura di gara e le modalità ed i criteri di aggiudicazione;
- **Capitolato generale:** documento contenente tutte le clausole contrattuali che regoleranno il rapporto contrattuale fra la SA e l'aggiudicatario, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante, anche richiamati per relationem;
- **TS (Tecnologie Sanitarie):** dispositivo medico attivo (ai sensi del D.Lgs 46/97 e D.Lgs 37/2010) o insieme di dispositivi (anche non medici) composto da almeno un dispositivo medico attivo comprensivo degli eventuali accessori;
- **Dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVDD):** rif. Dir. CE 98/79 - D. Lgs. 332/2000;
- **Ordinativo di fornitura:** documento con il quale la AORMN manifesta la sua volontà di acquisire i beni ed i servizi, unitariamente intesi, oggetto del presente CSA;
- **Servizio Ingegneria Clinica & HTA (SIC):** servizio responsabile del governo delle tecnologie.

La procedura di gara ed il successivo rapporto contrattuale sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

- **D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.** avente ad oggetto: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- **DPR n.207 del 05/10/2010 e s.m.i.** avente ad oggetto: "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- **D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.** riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro per la parte applicabile al presente appalto di forniture;
- **Prescrizioni amministrative** contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel CSA e nel CT e nello schema di contratto;
- **T.U. n. 445/2000;**
- **L. 287/90 e s.m.i:** Norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
- Norme del codice civile riguardanti le disposizioni sui contratti.

Si precisa, inoltre, che ai sensi della legge n. 287/90 è fatto divieto ai concorrenti di ripartire il mercato anche mediante raggruppamento temporaneo, allo scopo di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la

concorrenza. E' fatto altresì divieto di presentare offerta da parte di ditte controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Art. 2 - OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Gli obiettivi che l'AORMN intende perseguire con la fornitura del nuovo sistema sono i seguenti:

- Ricerca dello stato mutazionale del KRAS mirata alla pratica della terapia molecolare nel cancro del colon
- Ricerca dello stato mutazionale del EGFR mirata all'utilizzo della terapia molecolare nell'adenocarcinoma del polmone
- Ricerca dello stato mutazionale del BRAF mirata all'utilizzo della terapia molecolare nel melanoma metastatico

Art. 3 - OGGETTO, IMPORTO DELL'APPALTO e DURATA

Il presente CSA ha per oggetto la fornitura **in service** di **un sistema completo per il sequenziamento pirofosforico**, comprensivo dell'installazione, messa in funzione e successiva manutenzione, nonché di tutti i materiali di consumo necessari per l'utilizzo, destinato a soddisfare le esigenze della SA, secondo quanto descritto nel capitolato speciale d'appalto, nel capitolato tecnico e relativi allegati. La fornitura è in unico lotto intero non divisibile. Le imprese che intendono partecipare dovranno pertanto includere nella offerta presentata tutti i beni/servizi richiesti.

L'importo complessivo a base d'asta della fornitura in service per un periodo di 48 mesi (quattro anni) è pari a **€ 157.000,00 + IVA. Offerte superiori all'importo a base d'asta verranno escluse.**

L'importo a base d'asta è comprensivo dell'opzione "software gestione cartella clinica", della realizzazione delle eventuali opere, degli impianti e dei servizi come previsto dal presente CSA e dal CT e relativi allegati. Tale importo è accettato dall'esecutore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

L'impresa aggiudicataria non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

Il corrispettivo dovuto all'impresa aggiudicataria è oggetto di revisione ai sensi dall'articolo 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sulla base di un'istruttoria condotta dal responsabile unico del procedimento, in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett.c) e comma 5 del D.Lgs. 163/06 s.m.i

La revisione può essere sia in aumento che in diminuzione in ragione della variazione dei prezzi intervenuta nel periodo considerato.

L'istruttoria di cui sopra verrà effettuata con cadenza annuale.

Durante la vigenza contrattuale, la SA si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di procedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 57 punto 5 lett. a) e b) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.

Art. 4 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Per la descrizione analitica della fornitura e delle relative caratteristiche tecniche si rinvia al CT e relativo allegato.

Art. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'aggiudicatario dovrà, entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva e comunque prima della sottoscrizione del contratto provvedere ai seguenti adempimenti preliminari:

- trasmettere copia delle polizze assicurative contro i danni e di responsabilità civile verso terzi;
- comunicare alla SA il nominativo e recapiti del Responsabile Unico Tecnico-Supervisore della fornitura, per tutti gli adempimenti previsti dal presente CSA e dal CT, nulla escluso. In caso di assenza, ferie incluse, o di impedimento dell'incarico, la Ditta dovrà comunicare tempestivamente il nominativo ed i recapiti del sostituto. In attuazione del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., in caso di esecuzione di interventi edili/impiantistici, tale figura professionale dovrà altresì assumere l'incarico di Direzione di Cantiere;
- in caso di interventi edili/impiantistici e ove necessario nominare, in pieno accordo con la SA, il Direttore dei Lavori e/o del Coordinatore della sicurezza.

Inoltre l'Aggiudicatario, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio degli eventuali lavori, ove previsto, dovrà comunicare al Direttore dei Lavori, o, se nominato, al Coordinatore della sicurezza, il Piano Operativo

della Sicurezza (POS) in osservanza a quanto previsto dal D.P.R. n. 222/2003 e D. Lgs. 81/2008. Nell'ipotesi di subappalto, l'Aggiudicatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere. Il Direttore del Cantiere è responsabile del rispetto del POS da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dell'appalto affidato. Detti professionisti opereranno in coordinamento con i tecnici incaricati dalla SA con particolare riferimento al personale indicato dalle UU.OO. Opere Strutturali & Cantieri e SIC.

Gli oneri relativi alle nomine sopra indicate sono totalmente a carico dell'Aggiudicatario.

Art. 6 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

In deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma 1 e dall'art. 119 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 301 del DPR 207/2010 il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

A tal fine il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. 163/06 s.m.i., dal DPR 207/2010, dallo schema di contratto nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati.

A soli fini riassuntivi (e non esaustivi) il Direttore dell'esecuzione:

- redige con il SIC e, in caso di esecuzione di interventi edili/impiantistici con la UOC Opere e Cantieri, in contraddittorio con l'Impresa aggiudicataria, specifico verbale di avvio dell'esecuzione del contratto (ai sensi dell'art.7 del presente capitolato);
- redige dettagliata relazione relativamente al periodo di prova (ai sensi dell'art.8 del presente capitolato);
- attesta il regolare adempimento degli obblighi contrattuali, ai fini della liquidazione delle fatture (ai sensi dell'art.9 del presente capitolato);
- riferisce al RUP sugli eventuali inadempimenti e sull'applicazione delle penalità (ai sensi dell'art.11 del presente capitolato);
- svolge tutte le attività/adempimenti previsti dallo schema di contratto e dal DPR 207/2010.

Art. 7 –TEMPI DI INSTALLAZIONE E TEMPI DI CONSEGNA

Consegna tecnologia aggiudicata:

A seguito dell'aggiudicazione definitiva e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 11 e 79 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., la UOC Farmacia trasmetterà all'aggiudicatario ordine contabile per la consegna e l'installazione di tutto quanto incluso nella fornitura. Il luogo di consegna verrà indicato nell'ordine.

La TS e tutto quanto oggetto del presente capitolato dovranno essere consegnati - installati – funzionanti e pronti al collaudo entro **massimo 90 giorni naturali, consecutivi e continui** dalla data di ricevimento dell'ordinativo di fornitura, salvo termine inferiore offerto dall'impresa aggiudicataria.

I sistemi software ed hardware consegnati dovranno essere di ultima release disponibile alla data della consegna, in particolare per le forniture successive al primo anno contrattuale dovrà essere garantita la consegna delle tecnologie all'ultima versione del valore commerciale aggiudicato.

Considerata l'impossibilità di verificare i requisiti della merce all'atto della consegna, la firma per ricevuta della medesima non costituisce attestazione della regolarità della fornitura, ma solo accertamento della rispondenza del numero dei colli a quello indicato sui documenti di consegna. L'aggiudicatario dovrà accettare pertanto eventuali contestazioni, se al momento del collaudo i prodotti consegnati dovessero risultare non conformi a quelli aggiudicati. In tal caso l'Aggiudicatario sarà obbligato alla sostituzione della merce entro pochi giorni dalla comunicazione scritta, senza alcun onere per questa SA.

La bolla di consegna dovrà far esplicito riferimento all'ordinativo scritto.

Parimenti in corso di installazione la SA avrà il diritto di pretendere la sostituzione, anche integrale, di tutti quei materiali ed apparecchiature già in opera che risultassero, anche in parte, difettosi o non corrispondenti all'offerta di gara o comunque non rispondenti allo scopo cui sono destinati. In questo caso, l'aggiudicatario sarà obbligato a provvedere a sua cura e spese ad ogni opera necessaria per la sostituzione dei materiali e delle apparecchiature, nonché al ripristino di quanto dovuto rimuovere, demolire o altro per effettuare le predette sostituzioni. L'aggiudicatario sarà inoltre obbligato al risarcimento degli eventuali danni.

L'aggiudicatario dovrà allontanare dal cantiere i materiali rifiutati entro 5 giorni dalla comunicazione scritta, senza alcun onere per la SA.

Sarà obbligo dell'aggiudicatario adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati. Restano a carico della SA l'allacciamento elettrico, idraulico e la connessione di rete. All'installazione dovranno essere consegnati i manuali per operatore.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei capitolati tecnici e nell'offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria. In ogni caso, l'Impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto restano ad esclusivo carico dell'Impresa aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Impresa aggiudicataria non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda.

L'Impresa aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Consegna materiale di consumo:

I prodotti dovranno essere consegnati a seguito dell'emissione di regolare ordine trasmesso dalla UOC Farmacia Interna, nel luogo e nella quantità e qualità descritte nell'ordine stesso, entro 7 (sette) giorni naturali consecutivi e continuativi dalla data di ricevimento dell'ordine, anche se trasmesso per via telematica (fax).

La disposizione della consegna entro il termine di giorni 7 (sette) dalla emissione dell'ordine si intende tassativa e non oggetto di deroghe e/o variazioni e si intende, altresì, valida per l'intero anno solare, mesi estivi compresi.

Qualora ciò non sia possibile, il fornitore deve provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva della merce ordinata, in modo tale che tale acconto sia sufficiente a coprire il fabbisogno fino alla consegna del saldo.

Nel caso di inadempienza o impossibilità assoluta del fornitore a provvedere entro i termini sopra indicati, l'impresa dovrà darne tempestiva comunicazione alla UOC Farmacia citato nell'ordine, e l'AORMN potrà procedere all'acquisto sul libero mercato della quantità di prodotto mancante, addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla impresa aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni eventuale spesa o danno subiti, nulla è dovuto all'impresa aggiudicataria in caso di risparmio oltre ad applicare le penalità di seguito indicate.

Al momento della consegna, i prodotti devono avere una validità residua di utilizzo pari almeno ai 2/3 della validità complessiva del prodotto.

La firma, posta all'atto di ricevimento della merce, indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali indicato nell'ordine entro 10 (dieci) giorni dalla consegna e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza.

In caso di prodotti per i quali si riscontrino vizi o difetti o non corrispondenza ai requisiti contrattuali, nonché alle norme di legge, si potrà procedere in uno dei seguenti modi:

- restituire la merce contestata al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che si impegna, altresì, a sostituirla con spese a suo totale carico entro 10 (dieci) giorni naturali, consecutivi e continui dalla richiesta di sostituzione (che potrà essere inoltrata anche a mezzo fax);
- restituire la merce al fornitore, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la restituzione e procedere all'acquisto in danno salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni.

Si procederà in modo analogo in caso di deterioramenti dei prodotti per negligenza ed insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto o trasferimento fino al magazzino.

Il fornitore deve ritirare la merce ritenuta non accettabile e in pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore stesso senza alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che la merce possa subire.

L'accettazione dei prodotti da parte della Farmacia non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti e non esonera l'Azienda fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

Art. 8 - COLLAUDO (VERIFICA DI CONFORMITA')

Il Direttore della UOC Ingegneria Clinica o persona da questi incaricato procederà al collaudo (verifica di conformità) delle attrezzature aggiudicate .

Il collaudo ha come scopo di accertare la rispondenza della fornitura a quanto presentato in sede di gara ed alle regole dell'arte, la corretta esecuzione dei lavori (se previsti), la corretta installazione, il perfetto funzionamento delle TS e delle relative attrezzature di supporto.

La SA, attraverso il collaudo, verificherà la qualità complessiva della fornitura, applicherà eventuali sanzioni per inadempimenti contrattuali, definirà eventuali controversie, nonché proporrà la risoluzione del rapporto contrattuale.

Ogni modifica o miglioramento della fornitura dovrà essere preventivamente e obbligatoriamente approvato dalla SA.

Riscontrandosi, durante il collaudo, difetti o mancanze riguardo alla fornitura eseguita tali da renderla assolutamente inaccettabile, il collaudatore ***rifiuta l'emissione del certificato di collaudo*** e procede come segue:

⇒ se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, il collaudatore **sospende il collaudo** e prescrive specificamente le attività da porre in essere, assegnando all'aggiudicatario un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dell'esecuzione, confermata dal R.U.P., risulti che l'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le attività prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica;

⇒ se la mancanza di una o più condizioni non pregiudicano la funzionalità del sistema il collaudatore sospende il collaudo ed **emette un'autorizzazione provvisoria** all'uso e prescrive specificamente le attività da porre in essere, assegnando all'aggiudicatario un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dell'esecuzione, confermata dal R.U.P., risulti che l'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le attività prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica;

⇒ se, i difetti e le mancanze non pregiudicano la funzionalità della fornitura, il collaudatore determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'aggiudicatario;

⇒ ove riscontri prestazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate e ordinate, **sospende** il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al R.U.P., proponendo i provvedimenti che ritiene opportuno. L'eventuale riconoscimento delle prestazioni non autorizzate dal R.U.P. non libera il direttore dell'esecuzione e il personale incaricato, dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire;

⇒ se i difetti e le mancanze pregiudicano la funzionalità della fornitura il collaudatore **sospende il collaudo con divieto di utilizzo per gravi non conformità** rispetto alle condizioni contrattuali di fornitura disciplinate dal CT.

La durata massima delle sospensioni di cui sopra è fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica della stessa avvenuta a mezzo fax. Alla scadenza di tale termine, ove le non conformità riscontrate non siano state risolte, l'Aggiudicatario provvederà a suo carico a disinstallare e ritirare immediatamente le TS. Si intendono a carico dell'Aggiudicatario stesso gli oneri derivati dai disservizi provocati dalla mancata fornitura che verranno quantificati dalla SA.

In caso di esito negativo del collaudo il collaudatore trasforma al R.U.P., per le ulteriori sue determinazioni, il verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui sopra. La SA provvederà alla risoluzione del contratto con facoltà di successiva aggiudicazione al Concorrente secondo in graduatoria.

Resta salva la facoltà della SA di disporre, comunque, l'utilizzo della TS nel caso in cui i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo ovvero i difetti e le mancanze non pregiudicano la funzionalità della fornitura.

Ultimate le operazioni di cui sopra, il collaudatore, qualora ritenga collaudabile la fornitura, emette il **certificato di collaudo (certificato di verifica i conformità) ai sensi dell'art.322 del D.P.R. 207/2010.**

L'Aggiudicatario non è svincolato da eventuali non conformità progettuali, di produzione, di sicurezza e di corrispondenza alla richiesta espressa nel presente documento, che dovesse emergere successivamente

all'esito positivo del collaudo, per cui lo stesso si impegnerà alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati fino alla possibilità del ritiro della fornitura se non resa conforme in tempi ragionevolmente brevi.

Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo, compreso l'assemblaggio e l'installazione ed in ogni caso nulla escluso saranno da considerarsi a carico dell'Aggiudicatario.

Art. 9 - AVVIO FORNITURA E PERIODO DI PROVA

All'atto dell'esito positivo del collaudo verrà redatto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dal fornitore apposito **verbale di avvio della fornitura**.

La fornitura avrà durata di mesi 48 naturali consecutivi e continui, a decorrere dalla data di esito positivo del collaudo.

Durante la vigenza contrattuale il Direttore dell'Esecuzione del contratto (e/o gli assistenti tecnici) potrà effettuare **verifiche di conformità in corso di esecuzione** (ai sensi di quanto previsto dall'art. 317 del D.P.R. 207/2010 smi).

Alla scadenza del contratto verrà redatto specifico verbale di **verifica di conformità** finale ai sensi dell'art. 322 del D.P.R. 207/2010 smi.

Periodo di prova:

Al fine di verificare la perfetta rispondenza funzionale delle TS installate alle caratteristiche dichiarate ed alle esigenze di questa SA, l'aggiudicatario è sottoposto in ogni caso ad un periodo di prova di 30 giorni (trenta) decorrenti dall'inizio della fornitura (successiva al positivo esito del collaudo).

Entro 30 (trenta) giorni dallo spirare di tale periodo il Direttore dell'Esecuzione dovrà relazionare al RUP la perfetta rispondenza funzionale delle TS alle caratteristiche dichiarate ed alle esigenze della SA.

Qualora dalla relazione del Direttore dell'esecuzione del contratto risulti un'accertata insufficienza tecnica del materiale fornito e/o una non rispondenza funzionale questa SA procederà alla risoluzione del contratto per esito negativo del periodo di prova.

In tale ipotesi nessun compenso spetterà all'aggiudicatario.

Art. 10 - SCIOPERI O SOSPENSIONI DELLA FORNITURA

Trattandosi di fornitura/servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi, si rimanda a quanto previsto dalla L. 146/1990 e s.m.i. che prevede l'obbligo di assicurare la fornitura/servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale.

Art. 11 – CORRISPETTIVO, MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

I prezzi offerti, indicati nel modulo offerta, si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nella documentazione di gara, con esclusione dell'IVA.

Le fatture devono riportare una descrizione della fornitura, il n° di CIG, il n° di ordine ed essere trasmesse via PEC al seguente indirizzo: bilancio.aomarchenord@emarche.it.

Accertata la regolarità della fornitura, il termine di pagamento è fissato a 60 gg. dalla data di ricezione delle fatture medesime.

In caso di ritardo nei pagamenti troverà applicazione la vigente normativa in materia.

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, interrompere le prestazioni previste.

L'Impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e smi, a pena di nullità assoluta.

Art. 12 - SUBAPPALTO

Si rinvia all'art. 118 del D.Lgs. 163/06 smi

Art. 13 - CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del credito derivante dal presente contratto nonché è vietata la cessione del contratto

L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

Qualora l'Impresa aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura nonché copia dell'atto di cessione o fusione.

Art. 14 – SICUREZZA SUL LAVORO

L'impresa aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Tuttavia in considerazione della tipologia di appalto, le cui attività sono riconducibili a quelle citate nell'art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., non si ritiene necessaria la stesura del DUVRI e la conseguente quantificazione degli oneri della sicurezza volti ad eliminare le interferenze che sono quindi pari a zero.

L'impresa aggiudicataria è tenuta comunque ad attenersi a quanto riportato nel "Documento Informativo destinato alle ditte ed ai lavoratori autonomi affidatari di lavori"

I rischi presenti nell'Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel suddetto "Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di lavori" scaricabile dal sito Aziendale unitamente alla restante documentazione di gara che fa parte integrante del presente capitolato ed i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord".

Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, congiuntamente al sopralluogo dell'area interessata, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura/servizio richiesto.

L'impresa aggiudicataria si farà carico degli oneri richiesti per le attività di coordinamento (es. riunione preliminare) qualora necessarie per l'esecuzione dell'appalto stesso, rendendosi disponibile allo scambio d'informazioni, e verificando che la pianificazione delle proprie attività sia in accordo con quella di eventuali altre ditte presenti nel luogo di svolgimento del lavoro/servizio/fornitura (siano esse appaltatrici o subappaltatrici) o di altro personale (dipendenti dell'Azienda, lavoratori autonomi, utenti, visitatori, ecc).

Per qualsiasi evenienza nel corso dell'appalto l'impresa si dovrà rivolgere al Responsabile Unico del Procedimento e/o al Direttore di Esecuzione del Contratto.

Art. 15 - INADEMPIENZE E PENALI

Il RUP – su indicazione del Direttore dell'esecuzione del contratto - si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale in caso di mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue, fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'art. 145 del D.P.R. 207/2010:

- nell'ipotesi di ritardata consegna della TS rispetto ai termini di cui all'art. 7 del presente capitolato speciale sarà applicata una penale pari allo 0,5% del valore totale di aggiudicazione della fornitura per ogni giorno naturale di ritardo;
- nell'ipotesi di ritardata consegna del materiale di consumo rispetto ai termini di cui all'art. 7 del presente capitolato speciale sarà applicata una penale pari allo 0,5% del valore della merce totale di aggiudicazione della fornitura per ogni giorno naturale di ritardo
- laddove, nel corso della fornitura, si verificassero non corrispondenze (non conformità) con quanto richiesto e dichiarato in fase di gara questa AORMN si riserva di applicare una penale aggiuntiva, il cui importo potrà variare, in relazione alla gravità dell'inadempimento, da un minimo dello 0,025 per mille ad un massimo dello 1,0 per mille sul totale della fornitura per ogni non conformità rilevata.

Si rinvia al capitolato generale le altre ipotesi di penalità e al capitolato tecnico per i tempi di intervento e relative penali previste per il servizio di assistenza tecnica.

È ammessa, su motivata richiesta dell'aggiudicatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempienza non è imputabile all'aggiudicatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Azienda. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'aggiudicatario. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Azienda su proposta del Direttore dell'Esecuzione, sentito il R.U.P.

L'ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono; non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'Impresa ha in corso con l'Azienda.

Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento parziale o totale della fideiussione, l'impresa aggiudicataria dovrà

provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda.

L'impresa è soggetta a penalità senza obbligo di preventiva messa in mora da parte di questa Azienda.

Delle penali applicate verrà data comunicazione all'Impresa a mezzo di fax o mezzo equivalente.

Le suddette penali non esimono l'Impresa aggiudicataria da rispondere di eventuali danni e/o dell'effettuazione di interventi di ripristino su richiesta dell'Azienda.

In tutte le ipotesi di cui sopra l'Azienda si riserva altresì la facoltà di affidare ad altra Impresa l'esecuzione della fornitura, restando a carico della Impresa inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda Ospedaliera a causa dell'inadempienza. L'impresa inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei prodotti così acquistati.

Art. 16 - RISOLUZIONE E RECESSO

L'Azienda potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda;
- mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda in caso di rinnovo o proroga del contratto;
- subappalto non autorizzato;
- cessione del credito e/o del contratto;
- in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa aggiudicataria;
- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- n° 3 ritardi nelle consegne;
- n° 1 consegna di beni diversi da quelli offerti;
- in caso di non conformità accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto;
- per ripetute e reiterate inadempienze (superiori a n. 3 penali applicate);
- l'impresa non fornisca materiali con i requisiti previsti dal presente capitolato, dal capitolato tecnico e allegati;
- l'impresa si renda colpevole di frode e/o negligenza/inadempimento per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto.

L'Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- l'impresa sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- l'impresa rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda.

La risoluzione contrattuale è disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore dell'Esecuzione, trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura. Nessun indennizzo è dovuto all'Impresa aggiudicataria inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data comunicazione all'Impresa aggiudicataria.

L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda si riserva di:

- 1) affidare la fornitura ai concorrenti seguenti in graduatoria;
- 2) indire nuova procedura di gara;
- 3) effettuare acquisti in economia.

L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa inadempiente mediante raccomandata A.R., con indicazione della fornitura/servizi affidati e degli importi relativi.

All'Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dall'Impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda sui beni dell'Impresa.

Nel caso di minor spesa nulla compete all'Impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione della fornitura fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di fornitura/servizio di pubblica utilità.

Recesso

Per quanto previsto dal DGRM 1670 del 26/11/2012 questa Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto in caso di conclusione, da parte della SUAM, di procedura concorsuale per i medesimi prodotti a condizioni più convenienti.

Inoltre questa AORMN ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'aggiudicatario da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Le prestazioni il cui valore è riconosciuto dalla Azienda a norma del presente articolo sono soltanto quelle già accettate dal direttore dell'esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

L'aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

Resta inteso che in caso di recesso del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione della fornitura fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di fornitura/servizio di pubblica utilità.

Art. 17 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Pesaro

Art. 18 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente CSA si rinvia alla documentazione di gara ed alla normativa vigente in materia.